


Comune di LONDA
(Provincia di Firenze)



Regolamento
di
POLIZIA URBANA

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 19.06.2003)

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I: DISCIPLINA

Art. 1 : Funzioni di Polizia Urbana

Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono tutte le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

Art. 2 : Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardarne la pacifica convivenza, la sicurezza, e al fine di garantire la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 3: Ambito di applicazione

Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.

Art. 4 : Accertamento delle violazioni

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio di Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.

TITOLO II : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I: NORME A TUTELA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5 : Divieto di lavaggio veicoli su aree pubbliche

Sul suolo pubblico o aperto al pubblico è vietato lavare ogni tipo di veicolo :
le violazioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25.00 a € 150.00.

Art. 6: Divieto di giochi su aree pubbliche

Sul suolo pubblico o aperto al pubblico è vietato eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, che diano o molestia alle persone o agli animali, o che comunque possano deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi e il gioco del pallone.

La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25.00 a € 150.00 fatte salve le disposizioni in merito previste dall'art. 635 del Codice Penale.

Art. 7: Divieto di scarico liquido di pulizie

Sul suolo pubblico o aperto al pubblico è vietato scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;

La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 8: Divieto di introdurre oggetti e sostanze in fontane

È fatto divieto a chiunque di sporcare le fontane e le vasche pubbliche con oggetti, cose e sostanze di qualsiasi genere;

La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 30,00 a € 300,00.

Art. 9 : Divieto di campeggio libero

In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata qualsiasi forma di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00; qualora il comportamento sopra descritto sia eseguito sulla sede stradale, le piazze, i parcheggi marciapiedi si applicano le disposizioni del Codice della strada che prevedono oltre alla sanzione amministrativa l'allontanamento immediato delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia.

Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 10: Divieto di deviazione di acque pubbliche

È vietato alterare e modificare con qualsiasi mezzo il libero corso delle acque pubbliche.

La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00;

Art. 11: Divieto di creare disturbo ad attività svolte all'interno di strutture pubbliche

È fatto divieto di creare turbativa o disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche ed ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito.

La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'immediata cessazione del disturbo e della turbativa.

CAPO II: NORME A TUTELA DEL DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12 : Accattonaggio

E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Nel caso in cui vengano impiegati minori nell'accattonaggio si configura il reato previsto dall'art. 671 del Codice Penale.

Art. 13 : Marciapiedi e portici

I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.

Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

Le violazioni di cui al primo comma comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

La violazione di cui al secondo comma è sanzionata dal Codice della Strada.

Art. 14 : Luminarie

Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Servizio Comunale competente almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa, e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà.

E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso del titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento.

Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 5,50 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a mt. 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, ai sensi della Legge 46/1990, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo.

In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

Le installazioni eseguite dovranno essere perentoriamente rimosse entro 10 giorni dal termine della festività.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Art. 15: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

Previo consenso di chi gode del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal secondo comma del precedente articolo.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Le installazioni eseguite dovranno essere perentoriamente rimosse entro 10 giorni dal termine della festività.

Le violazioni di cui alla presente disposizione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 .

Art. 16 : Bordi dei muri di sostegno delle sponde dei fiumi e dei laghetti

E' vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde del fiume o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 17 : Esposizione di panni e tappeti

E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano sporco, disturbo o pericolo.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 75,00 ;

Art. 18: Salvaguardia del patrimonio pubblico, privato e dell'arredo urbano

Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici.

E' altresì fatto divieto di modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada.

Le panchine non possono essere spostate dallo loro collocazione, così come le rastrelliere, i cassonetti, i dissuasori di sosta e di velocità, e tutte le attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere.

È fatto divieto a chiunque di collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.

Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 fatta salva l'applicazione della legislazione penale in materia.

CAPO III: NORME A TUTELA DELLA SICUREZZA E DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA

Art. 19 : Manutenzione degli edifici e delle aree.

I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale competente.

I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.

I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.

Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

Le violazioni di cui ai commi 1 e 2 comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00.

Le violazioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Le violazioni di cui al comma 3 comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 75,00.

Art. 20 : Accensioni di fuochi

E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate.

E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a mt. 100 dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.

Le violazioni di cui ai commi 1 e 2 comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00.

Le violazioni di cui ai commi 3 e 4 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 75,00;

Art. 21 : Sgombero neve

I proprietari, gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.

La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.

La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

E' fatto obbligo ai proprietari, amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

Le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 6 comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Le violazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 22 : Rami e siepi

I rami e le siepi che sporgono da proprietà private su spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio devono essere dal proprietario o da colui che gode di un diritto reale di godimento, potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio.

I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Nel caso in cui i rami e le siepi di cui al comma 1 della presente disposizione sporgano su strade o autostrade come definite dall'art. 2 del D.lgs. 285/92 e relativo Regolamento di attuazione, si applica quanto sancito dall'art. 29 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285.

Art. 23 : Ripari ai pozzi, cisterne e simili

Fermo restando il disposto dell'art. 673 del codice Penale i pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al co. 1.

Art. 24 : Oggetti mobili.

Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere assicurati con le debite cautele in modo da evitarne la caduta, pena l'applicazione dell'art. 675 del Codice penale.

L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

La violazione di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 75,00 .

Art. 25 : Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

Salva l'eventuale applicazione degli artt. 673, 674 e 675 del Codice Penale è fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni al fine di evitare danni ai passanti.

La violazione della presente disposizione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 75,00.

Art. 26 : Depositi esterni

Fatte salve le applicazioni di specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.

E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 27 : Contrassegni del Comune

E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 28 : Targhetta dell'amministratore di condominio

Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.

La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, non deve superare a 25 decimetri quadri.

La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, sia realizzata esclusivamente in ottone o pietra.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

CAPO IV: NORME A TUTELA DELLA PULIZIA E DELL'IGIENE PUBBLICA

Art. 29 : Divieto di urinare e defecare in luogo pubblico

È fatto divieto a chiunque di urinare in aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio.

È fatto divieto a chiunque di defecare in aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio.

La violazione del co. 1 della presente disposizione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 100,00 .

La violazione del co. 2 della presente disposizione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 .

Art. 30: Modalità di raccolta dei rifiuti

È fatto obbligo a chiunque di introdurre i rifiuti negli appositi cassonetti e cestini predisposti nei punti raccolta collocati all'interno del territorio comunale.

I rifiuti ingombranti dovranno essere collocati nei punti raccolta nei giorni stabiliti dall' Azienda incaricata dello smaltimento.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 fatta salva l'applicazione delle disposizioni in merito sancite dal Codice della Strada.

Art. 31 : Nettezza del suolo e dell'abitato

Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante.

È fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.

Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 32 : Pulizia fossati

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300.

Art. 33 : Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.

Art. 34 : Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stesso, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

CAPO V: NORME A TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 35 : Utilizzo di strumenti musicali

Fermo restando il disposto dell'art. 659 del Codice Penale per la tutela delle occupazioni e del riposo delle persone, negli spazi ed aree di cui all'art. 3 del presente Regolamento, è vietato:

- l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 23.00 alle ore 07.00, salvo nel caso in cui vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

- praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare dalle ore 23.00 alle ore 07.00 salvo il caso in cui vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 36 : Attività produttive ed edilizie rumorose

I macchinari industriali e similari. (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 07.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 20.00.

Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.

Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.

Le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

La violazione di cui al comma 5 comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95.

Art. 37 : Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 23.00 e fino alle ore 07.00 del giorno successivo.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 38 : Uso dei dispositivi antifurto

Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

La violazione di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00.

Le violazioni di cui ai commi 2 e 3 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 75,00.

Art. 39 : Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili

È vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.

È inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21.00 alle ore 07.00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00.

CAPO VI: NORME A DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E DELLE MANIFESTAZIONI

Art. 40: Artisti di strada

L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell'art. 33 del presente Regolamento, e delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale. La violazione della presente disposizione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25 a € 150.

Art. 41: Corteo Funebre

Il corteo funebre dovrà seguire l'itinerario concordato con il Servizio di Polizia Municipale.

La violazione della presente disposizione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'immediata cessazione della manifestazione stessa.

TITOLO III : ANIMALI

CAPO I: ANIMALI DA AFFEZIONE

Art. 42 : Animali di affezione

I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.

Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.

Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 43: Custodia e tutela degli animali

Fermo restando l'obbligo di custodire con le debite cautele gli animali di cui si è proprietari o detentori disposto dall'art. 672 del Codice Penale è fatto divieto ai proprietari o possessori di animali di:

a- consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo con mezzi idonei come previsto dalla vigente normativa regionale;

b- effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;

c- tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sugli spazi ed aree pubbliche;

d- lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.

e- consentire la balneazione dei cani nelle acque dei laghi e dei fiumi;

I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

La violazione di cui al comma 1) punto a) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla legislazione regionale in materia.

La violazione di cui al comma 1) punti b) c) d) e) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 75,00.

Art. 44 : Cani

I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio e nel caso di cani "morsicatori" con idonea museruola.

Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.

I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, confinanti con aree e spazi pubblici, strade, marciapiedi anche privati ma ad uso pubblico, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.

Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.

Le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 75,00.

La violazione di cui al comma 5 comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 250,00.

La violazione di cui al comma 6 comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00.

CAPO II: ANIMALI DA CONSUMO O DA REDDITO

Art. 45 : Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

Nel centro abitato non è ammessa la detenzione di animali da reddito o da autoconsumo.

L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Il presente articolo sostituisce l'art. 91 del Regolamento Municipale di Igiene approvato con delibera della Giunta Provinciale 22.02.1941 n° 3987.

Sono fatti salvi tutti i provvedimenti in materia sanitaria e di igiene propri del Sindaco e del Responsabile del competente servizio.

TITOLO IV : ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO E RELATIVE SANZIONI

CAPO I: DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

Art. 46 : Sanzioni amministrative

Qualora la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento non costituisca reato saranno applicate, ai sensi delle disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro tra un limite minimo e un limite massimo fissato dalla singola norma.

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata nel presente Regolamento, tra un limite minimo e un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche.

Art. 47: Ordinanza ingiunzione

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità comunale competente a norma dell'art. 17 della L. 689/81 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente sentiti gli interessati, ove questo ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme alle spese, all'autore della violazione o alle altre persone che ne sono obbligate; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo accertatore. Il pagamento è effettuato secondo le modalità previste in ordinanza entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione di tale provvedimento.

Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'art. 22-bis della Legge 689 del 24.11.1981.

Art. 48: Autorità competente al ricevere il rapporto

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 18 della Legge 689/81 con l'art. 107 del D.lgs. 267/2000 l'autorità comunale competente di cui al precedente articolo è il Responsabile del Settore Amministrativo/Contabile.

TITOLO V : GLOSSARIO DEI TERMINI USATI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

Aree pubbliche: Sono tutte le aree e gli spazi che appartengono al Comune e che pertanto rientrano nel demanio comunale.

Aree private ad uso pubblico: sono intesi gli spazi e le aree ancorchè di proprietà private ma gravate da uso pubblico e pertanto destinate alla circolazione dei pedoni dei veicoli e degli animali ovvero destinate all'uso da parte di un numero indeterminato di persone. Considerato infatti il parag. 2.4 della Direttiva 24/10/2000 del Ministro dei Lavori Pubblici, la locuzione " area ad uso pubblico", sulla quale si fonda anche lo stesso Codice della strada riguarda anche le strade private aperte all'uso pubblico, ancorchè la relativa utilizzazione si realizzi di "de facto" e non "de iure"omissis.

Centro abitato: come previsto dall'art. 3 del Codice della Strada viene definito come un insieme di edifici delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorchè intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada. In particolare il Centro abitato del Comune di Londa è stato approvato con delibera della Giunta Comunale n° 167 del 06.07.1993;

Animali da reddito: rientrano in questa categoria tutti gli animali allevati per finalità di lucro e quindi destinati alla vendita o al baratto.

Animali da autoconsumo: rientrano in questa categoria tutti gli animali destinati al consumo umano del detentore o di altri individui.

INDICE

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I: DISCIPLINA

- ART. 1: Funzioni di Polizia Urbana
- ART. 2: Finalità
- ART. 3: Ambito di applicazione
- ART. 4: Accertamento delle sanzioni amministrative

TITOLO II : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I: NORME A TUTELA DEGLI SPAZI E DELLE AREE PUBBLICHE

- ART. 5: Divieto di lavaggio veicoli su aree pubbliche
- ART. 6: Divieto di giochi su aree pubbliche
- ART. 7: Divieto di scarico liquidi di pulizie
- ART. 8: Divieto di introdurre oggetti e sostanze in fontane
- ART. 9: Divieto di campeggio libero
- ART. 10: Divieto di deviazione delle acque pubbliche
- ART. 11: Divieto di creare disturbo ad attività svolte all'interno di strutture pubbliche

CAPO II: NORME A TUTELA DEL DECORO DEGLI SPAZI E DELLE AREE PUBBLICHE

- ART. 12: Accattonaggio
- ART. 13: Marciapiedi e portici
- ART. 14: Luminarie
- ART. 15: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari
- ART. 16: Bordi dei muri di sostegno delle sponde dei fiumi e dei laghetti
- ART. 17: Esposizione panni e tappeti
- ART. 18: Salvaguardia del patrimonio pubblico e privato e dell'arredo urbano

CAPO III: NORME A TUTELA DELLA SICUREZZA E DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA

- ART. 19: Manutenzione degli edifici e delle aree
- ART. 20: Accensione fuochi
- ART. 21: Sgombero neve
- ART. 22: Rami e siepi
- ART. 23: Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- ART. 24: Oggetti mobili
- ART. 25: Operazione di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto
- ART. 26: Depositi esterni
- ART. 27: Contrassegni del Comune
- ART. 28: Targhetta dell'amministratore di Condominio

CAPO IV: NORME A TUTELA DELLA PULIZIA E DELL'IGIENE PUBBLICA

ART. 29: Divieto di urinare e defecare in luogo pubblico

ART. 30: Modalità di raccolta rifiuti

ART. 31: Nettezza del suolo e dell'abitato

ART. 32: Pulizia fossati

ART. 33: Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

ART. 34: Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

CAPO V: NORME A TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA

ART. 35: Utilizzo di strumenti musicali

ART. 36: Attività produttive e edilizie rumorose

ART. 37: Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

ART. 38: Uso dei dispositivi antifurto

ART. 39: Uso di cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine per allontanare i volatili

CAPO VI: NORME A DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E DELLE MANIFESTAZIONI

ART. 40: Artisti da strada

ART. 41: Corteo Funebre

TITOLO III: ANIMALI

CAPO I: ANIMALI DA AFFEZIONE

ART. 42: Animali da affezione

ART. 43: Custodia e tutela degli animali

ART. 44: Cani

CAPO II: ANIMALI DA CONSUMO O DA REDDITO

ART. 45: Detenzione di animali da reddito o da autoconsumo all'interno del centro abitato

TITOLO IV: ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO E RELATIVE SANZIONI

CAPO I: DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

ART. 46: Sanzioni amministrative

ART. 47: Ordinanza ingiunzione

ART. 48: Autorità competente a ricevere il rapporto

TITOLO V: GLOSSARIO DEI TERMINI USATI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI